

Iniziativa popolare federale

«Per un'alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)»

Il nuovo testo è in rosso. La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104a Sicurezza alimentare

¹ Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:

- a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltivate, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;
- a^{bis}: preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;
- b. una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse;
- c. un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;
- d. relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare;
- e. un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse.

² La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un'alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un'agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.

³ La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.

Art. 74 Protezione dell'ambiente

Art. 74a Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

² La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell'acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente come obiettivi ambientali per l'agricoltura.

Art. 197 n. 15 Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a

¹ La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d'esecuzione degli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a^{bis} e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall'accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.

² La legislazione d'esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a^{bis} e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.

³ Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.